



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 110 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 15 SETTEMBRE 2005.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZ. DISTACCATA DI MOLFETTA – ATTO DI
CITAZIONE AD ISTANZA DELLA SIG.RA D.B.G. C/ IL COMUNE DI
MOLFETTA PER RISARCIMENTO DANNI DERIVATI DAL SINISTRO
DEL 30.09.2004.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **20 settembre 2005** al **05 ottobre 2005**.

Il testo della presente non riporta la indicazione delle prognosi, sostituite dalla dicitura “OMISSIS”, ai fini della tutela della privacy.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

in data 23.05.2005, con prot. n. 50, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Francesco Logrieco – dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra D.B.G. c/ il Comune di Molfetta;

l'attrice assume che il giorno 30.09.2004, verso le ore 128,30 circa, percorrendo a piedi la locale ...OMISSIS, in prossimità del civico 83, cadeva inciampando in un punto ove il marciapiedi ivi insistente presentava delle mattonelle parzialmente rotte, procurandosi ...OMISSIS;

La citazione de qua è per ivi, previo accertamento e dichiarazione della responsabilità del Comune di Molfetta in relazione al sinistro de quo ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c., sentirlo condannare al risarcimento del danno in favore dell'istante nella misura di € 10.959,12, o di quell'altra somma, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1219 c.c., spese e competenze processuali; è richiesto interrogatorio formale, nonché disporsi C.T.U.;

Rilevato che la prima udienza di comparizione è stata rinviata al **22 settembre 2005**, per le incombenze di cui all'art. 320 c.p.c. per la definitiva articolazione dei mezzi istruttori;

Rilevato che, con nota prot. n. 82 del 03.01.2005 il Funzionario dell'Unità Autonoma Affari Legali respingeva la domanda risarcitoria avanzata con missiva in data 20.10.2004, non ravvisando nella fattispecie responsabilità dell'Ente, atteso che una ispezione della Polizia Municipale in corrispondenza del civico n. 85 della detta Via Ten. Silvestri non aveva rilevato alcuna irregolarità né pezzi mancanti dal marciapiede, nonché ripristini di recente fattura;

Visto, altresì, il motivato parere favorevole alla costituzione espresso dal Consulente del Comune, Avv. Mauro Danilo Magarelli, il quale, con missiva prot. 27423 del 14 giugno 2005, pone l'accento – fra l'altro - sulla diagnosi del medico legale "...OMISSIS... OMISSIS" che ritiene non legittimante nella maniera più assoluta la determinazione di postumi nella percentuale prospettata (postumi 5%, I.T.T.B. giorni 22 al 100%, I.T.P.B. giorni 33 al 70% e I.T.M.B. di giorni 15 al 15%) secondo un criterio alquanto strano e del tutto improponibile, così come ritiene esagerato il conteggio prospettato dal legale avversario ancorato per eccesso ai criteri di valutazione del Tribunale di Milano per le macro permanenti e non per le micro permanenti che si orientano su criteri di cui alla legge 57/2001, nonché, aspetto non trascurabile, sottolinea che la D.B. - abitando esattamente al ...OMISSIS di Via ...OMISSIS, quando l'evento si è verificato al n. 85 della medesima via e per di più di giorno alle ore 12.30 - ben conosceva lo stato dei luoghi;

Ciò premesso;

Ritenuto di costituirsi in giudizio per resistere alla citazione promossa dalla Sig.ra D.B.G., non ravvisandosi nel caso di specie alcuna responsabilità dell'Ente sia in punto di diritto avendo più volte la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo sentenze n. 22592 del 01.12.2004, n. 3745 del 23.02.2005, 3^a Sez. Civ.) ribadito che la P.A. è responsabile per i danni riportati dall'utente stradale solo se l'insidia non è visibile o almeno prevedibile, sia in punto di fatto attesa l'ora e il luogo dell'accadimento;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra D.B.G., meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, con studio in Molfetta, alla Via Baccarini n. 45.
- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con il suindicato atto di indirizzo di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
